

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Tra l'Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione (di seguito indicato come DSF, con sede in Via Milazzo 11/B – c.a.p. 00185 Roma (C.F. e P.IVA 04400441004), alla presenza del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Prof. Massimiliano Fiorucci, nato a Roma il 03/03/1968 - C.F. FRCMSM68C03H501W

e

il Dott. **Angelo De Simone** nato a **Roma** il **09/10/1968** ed ivi residente in **Via Festo Avieno, 66**
- c.a.p. 00136 - Codice Fiscale: **DSMNGL68R09H501Y**

PREMESSO

- Che ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
- Che il Dipartimento intende instaurare un rapporto di prestazione professionale a carattere individuale, inquadrato ai fini fiscali ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 art. 53;
- Che il Prestatore, come risulta dal curriculum agli atti della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, possiede una comprovata **esperienza nell'ambito della progettazione e sviluppo software informatica-statistica ed esperienze in ambito sanitario**;
- Che il Prestatore ha espressamente dichiarato la propria disponibilità a collaborare nei termini di seguito indicati dichiarando che la prestazione resa in esecuzione del presente contratto costituisce svolgimento della propria attività professionale ed è quindi soggetta al campo applicativo IVA ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 del DPR 633/72.

VISTA

- **La delibera del Consiglio di DSF del 18/09/2019;**

VISTA

- **L'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), a decorrere dall'anno 2017, "gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n.20";**

CONSIDERATO

- **L'esito positivo della selezione relativa al bando prot. N. 2998/19 del 07/10/2019** affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento, in base al quale è stato dichiarato vincitore il **Dott. Angelo De Simone**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Prestatore si impegna a svolgere in favore del DSF la propria **attività di progettazione e implementazione di una piattaforma on-line per la rilevazione del questionario per lo stress da lavoro correlato in ambito della convenzione con Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.**

Il referente per le attività oggetto del presente contratto sarà **il Prof. Antonio Cocozza.**

Art. 2

La prestazione non prevede subordinazione nei confronti del DSF.

Art. 3

La prestazione dovrà svolgersi dal **04/11/2019** al **04/01/2020** per un totale di n. **2 (due)** mesi.

Il contratto non potrà essere in alcun caso rinnovato o prorogato tacitamente.

Art. 4

Il corrispettivo totale della prestazione professionale, determinato in modo forfetario, viene stabilito in **euro 8000,00 (ottomila/00) al lordo delle ritenute fiscali a carico del prestatore, IVA e contributo cassa di previdenza obbligatoria di categoria da calcolare a parte**, da erogarsi in **una rata posticipata**, (dietro presentazione della relativa fattura elettronica (*D.M. 55/2013 nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213*) che dovrà obbligatoriamente riportare il seguente **Codice Unico Ufficio: UH9EBH**, previa presentazione della relativa certificazione della regolare esecuzione vistata dal Responsabile delle attività oggetto del presente contratto, **Prof. A. Cocozza**, che certificherà la regolare esecuzione della prestazione.

La spesa graverà sul capitolo **814000-2018-AC-ATT.FORM_001 (CUP: F87D18000660007)** del bilancio di Dipartimento capiente per l'esercizio **2019**.

Il prestatore, qualora modificasse la sua posizione fiscale e previdenziale s'impegna a darne immediata comunicazione al Dipartimento, affinché quest'ultimo possa procedere all'adeguamento dell'inquadramento fiscale e previdenziale medesimo.

Art. 5

Il Dipartimento non dovrà effettuare ulteriori esborsi a qualunque ragione o per alcun titolo a favore del Prestatore in relazione alla prestazione di cui al presente contratto.

Art. 6

Il Dipartimento si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente contratto, per mancato o non corretto adempimento del medesimo ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. In caso di recesso anticipato al prestatore competerà il compenso dovuto in proporzione all'attività effettivamente svolta sulla base di quanto dichiarato dal Referente.

Art. 7

Si autorizza il Dipartimento al trattamento dei dati personali del Prestatore per fini istituzionali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.

Art. 8

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti).

Art. 9

In caso di controversia sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma.


Art. 10

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art.25 della Tabella B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni. Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto potrà essere registrato a cura di chi ne abbia interesse facendosi, altresì, carico delle relative spese di registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma,

F.TO IL PRESTATORE
(Dott. Angelo De Simone)



**F.TO IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO**
(Prof. Massimiliano Fiorucci)